



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 410 del 18-12-2014

(n. 2199/2014 del Registro Generale)

Oggetto: Indizione gara, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015 - 2018 - Nomina commissione.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;

PREMESSO che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 in data 28.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con determinazione n. 523 del 09.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per gli anni 2010 – 2014, alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

RAMMENTATO che dal 27-05-2013, a seguito di fusione per incorporazione del predetto Istituto Bancario, il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

RILEVATO, quindi, che l'aggiudicazione in discorso scadrà il 31.12.2014 per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dall'01.01.2015 al 31.12.2018;

RICHIAMATE, a questo riguardo, le disposizioni recate dall'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

Art. 210. *Affidamento del servizio di tesoreria.*

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

RICHIAMATO altresì l'art. 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Commissariale n. 123 in data 07 giugno 2007, per il quale l'affidamento del servizio in discorso va effettuato, per quattro anni, attraverso la procedura della licitazione privata;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ♦ sono stati demandati al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso *“il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”* (Corte di cass., cit);

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un *“contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”*;

- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

PRESO ATTO quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

ATTESO che:

- a) la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con le relative specificazioni;
- b) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
- c) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della *lex specialis* di gara;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 348 del 07.11.2014 con la quale si era provveduto all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, secondo le disposizioni recate dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, approvando, contestualmente, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

OSSERVATO che sono scaduti i termini di pubblicazione del bando e che, nel termine prescritto (28 novembre 2014) sono pervenute, secondo le modalità prescritte dall'art. 10 del citato disciplinare di gara, domande di partecipazione alla procedura selettiva in discorso da parte del solo Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

RAMMENTATO che l'art. 11, comma 4, del citato disciplinare stabilisce che l'elenco dei soggetti da invitare e di quelli da escludere sarà approvato con apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 385 del 29.11.2014 con la quale si provvedeva alle incombenze di cui al precedente periodo, dando atto che nel termine prescritto (28 novembre 2014), pervenivano, secondo le modalità prescritte dall'art. 10 del citato disciplinare di gara, domande di partecipazione alla procedura selettiva in discorso da parte del solo Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

VISTA, quindi, la propria lettera di invito, prot. n. 20140034056 del 03 dicembre 2014, con la quale si è provveduto a richiedere al predetto Istituto Bancario la propria offerta, relativamente al servizio oggetto della presente determinazione;

OSSERVATO che nel termine, contenuto nella medesima lettera di invito (18.12.2014, ore 12.00) il predetto Istituto Bancario ha regolarmente presentato la propria offerta;

PRECISATO che la valutazione delle offerte, in data 22.12.2014, alle ore 12.00, presso la

residenza municipale, dovrà essere effettuata da una Commissione giudicatrice, presieduta dal sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari, e composta da altri due componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla predetta nomina;

RITENUTO di poter individuare la composizione della predetta Commissione giudicatrice, oltre al sottoscritto in qualità di Presidente, come di seguito:

- Componente Rag. Maria Teresa Di Meo – Posizione Organizzativa Servizio Ragioneria, Economato e Tributi – Comune di Ortona;
- Componente Dott.ssa Michela Di Sciullo – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Comune di Ortona;
- Segretario Carmelita Di Deo – Istruttore Amministrativo Comune di Ortona;

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei servizi di Tesoreria Comunale per il quadriennio 2015 – 2018 nella seguente composizione, oltre al sottoscritto in qualità di Presidente:
 - Componente Rag. Maria Teresa Di Meo – Posizione Organizzativa Servizio Ragioneria, Economato e Tributi – Comune di Ortona;
 - Componente Dott.ssa Michela Di Sciullo – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Comune di Ortona;
 - Segretario Carmelita Di Deo – Istruttore Amministrativo Comune di Ortona.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 18-12-2014